

CONVENZIONE-QUADRO

tra

Il Consorzio Universitario Humanitas (di seguito indicato per brevità "Consorzio"), con sede legale in Roma, Via della Conciliazione n. 22, CF. 97693770584 e P.IVA 12310971002, in persona del Rappresentante Legale Dott. Antonio Attianese, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata.

e

La Società Italiana di Psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione (di seguito indicato per brevità "SIPLO"), con sede legale in Bologna, Via Giovanni Amendola, 4, CF. 02981241207 e P.IVA 02981241207, in persona del Rappresentante Legale Prof. Francesco Pace, domiciliato per la carica presso la sede sopraindicata.

Premesso che

- il Consorzio, da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica e alta formazione post-laurea negli ambiti disciplinari della medicina, psicologia, psicoterapia, psichiatria, neuropsicologia, scienze riabilitative neuropsichiatria infantile e che in questi ambiti ha realizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta formazione, e ha attivato Scuole di Specializzazione, diventando un centro di eccellenza e di riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti e sviluppando una rete di relazioni e contatti con professionisti ed Enti del settore specifico che gli hanno permesso di realizzare una formazione focalizzata sulle competenze e con alti standard qualitativi;

- il Consorzio, ha istituito il Dipartimento di Consulenza Organizzativa “Metamorfofi”, con la finalità di sviluppare le conoscenze, a livello di ricerca e di prassi operativa, sul funzionamento dei sistemi organizzativi e sullo sviluppo delle risorse umane nei contesti lavorativi, con una costante attenzione alla persona, nelle sue componenti etiche, psicologiche e fisiche. La più importante caratteristica di Metamorfofi è quella di rappresentare una sintesi fra il mondo universitario e quello aziendale al fine di costruire un “ponte” reale fra la ricerca e la teoria, da un lato, e le applicazioni delle stesse alle realtà organizzative, dall’altro.

- il Consorzio ha come finalità istituzionale quella di aggregare Università, enti di ricerca e del mondo del lavoro per implementare nuovi Progetti di ricerca e nuovi percorsi di alta formazione al fine di aumentare e divulgare le conoscenze negli ambiti disciplinari di intervento e a tal fine è interessato a stipulare un Accordo quadro con la SIPLO al fine di ampliare e potenziare ancora di più la rete di Enti coinvolti e con cui collabora;

- La SIPLO si propone di valorizzare la funzione della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, promuovendo il dialogo istituzionale e culturale, sviluppando iniziative scientifico-professionali e contribuendo allo sviluppo di politiche del lavoro orientate al benessere

- È interesse della SIPLO avviare accordi con altri Enti per promuovere

ricerche, studi ed altre attività conoscitive negli ambiti di competenza, allo scopo di sviluppare collaborazioni nel campo della ricerca scientifica e della sperimentazione di nuove attività scientifiche, nell'ambito della psicologia del lavoro;

- La SIPLO e il Consorzio sono interessati allo scambio di conoscenze, know-how e risorse umane al fine di favorire lo sviluppo di nuove competenze e aumentare gli standard di qualità della propria offerta scientifica e formativa nell'ambito della Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni;

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1- Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e vincolano le Parti alla loro osservanza.

Art. 2 Oggetto

La SIPLO e il Consorzio, con il presente Accordo, intendono collaborare mettendo a disposizione know-how e risorse umane di alto profilo scientifico per la realizzazione congiunta di Progetti di Intervento, Ricerca scientifica, Progetti di alta formazione, Convegni, Workshop, attività di divulgazione e pubblicazione scientifica negli ambiti della Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

I Progetti da realizzare dovranno prevedere la stipula di appositi accordi ad hoc dove saranno indicati le condizioni e le modalità di realizzazione.

Art. 3 – Gestione amministrativa

Gli specifici Accordi che saranno sottoscritti ad hoc per ciascun Progetto dovranno riportare le condizioni economico/amministrative per lo svolgimento degli stessi.

Art. 4 – Clausola di non concorrenza

Nel caso di scioglimento del presente Accordo, le parti si impegnano a non realizzare disgiuntamente per 5 anni le attività che l'altra parte autonomamente già realizzava prima del presente Accordo.

ART. 5 - Proprietà e diffusione dei risultati

Eventuali risultati scaturenti dalla cooperazione resteranno di proprietà comune delle Parti che ne disciplineranno di comune accordo l'uso e la divulgazione, anche ai sensi del successivo art. 7.

La proprietà dei beni materiali e immateriali, prodotti nel contesto dello svolgimento delle attività oggetto degli accordi attuativi, e le forme di diffusione, formeranno oggetto di apposita regolamentazione all'interno dei contratti attuativi medesimi.

ART. 6 - Uso reciproco del marchio e del nome

A fini comunicativi le parti potranno utilizzare reciprocamente il nome e/o logo, nel rispetto del Codice Civile.

ART. 7 - Utilizzo delle informazioni e tutela della riservatezza

L'utilizzo delle informazioni scambiate dalle Parti è sottoposto all'obbligo di citarne la fonte. Le Parti si impegnano a non divulgare a terzi, senza previo

accordo, i dati e le elaborazioni oggetto della presente Convenzione.

ART. 8 - Esecuzione delle prestazioni

Le Parti si impegnano a svolgere le rispettive funzioni e ad eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza senza arrecare alcun pregiudizio all'altra parte.

La violazione di tali principi comporta la facoltà della parte adempiente di risolvere di diritto la presente Convenzione.

ART. 9 - Facoltà di recesso

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione di Posta Elettronica Certificata -PEC, da inviarsi almeno 180 giorni prima.

Lo scioglimento della presente Convenzione non produce effetti automatici sui rapporti attuativi in essere che dovranno essere portati a compimento.

ART. 10 - Durata e rinnovo della convenzione

La presente Convenzione ha la durata di 5 anni tacitamente rinnovabile salvo disdetta di una delle Parti, da inviare almeno 6 mesi prima.

ART. 11 - Copertura assicurativa

La SIPLO e il Consorzio garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impegnato nelle attività oggetto della presente Convenzione.

ART. 12 - Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare, custodire nel rispetto

della riservatezza i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018.

ART. 13 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione della presente Convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, la vertenza sorta in relazione alla presente Convenzione sarà di competenza del Foro di Roma.

In ogni caso è escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 14 - Registrazione e spese

La presente Convenzione, sottoscritta in duplice esemplare, sarà registrata in caso d'uso. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.

Roma, 10-11-2022

Per la SIPLO
II PRESIDENTE
Prof. Francesco Pace

Per il Consorzio
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Attianese

